

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
837/2017/E/EEL**

**VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014
RELATIVAMENTE AGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO APPARTENENTI A UN GRUPPO
SOCIETARIO, IN ESITO ALLE VERIFICHE CONDOTTE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 333/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il Testo Integrato Settlement, come modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 333/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 419/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 419/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 420/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 420/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 559/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 559/2017/E/eel);

- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. Terza, 24 giugno 2014, 1648/2014 (di seguito: sentenza 1648/2014);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 20 marzo 2015, 1532/2015 (di seguito: sentenza 1532/2015);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. Seconda, 16 luglio 2015, 1660/2015 e 13 agosto 2015, 1895/2015 (di seguito: sentenze 1660/2015 e 1895/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 9 giugno 2016, 2457/2016 (di seguito: sentenza 2457/2016);
- i contratti-tipo di dispacciamento in prelievo e in immissione in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014, come risultanti dalle versioni approvate dall’Autorità nell’ambito delle procedure di approvazione del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.a. (di seguito: Terna).

FATTI

1. Con la deliberazione 333/2016/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e 2457/2016. In particolare è stata prevista l’applicazione (punto 1 della sopracitata deliberazione) delle medesime regole che erano state applicate nel periodo in esame prima dell’annullamento da parte del giudice amministrativo delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel (di seguito: disciplina standard).
2. In alternativa a quanto sopra, agli utenti del dispacciamento è stata riconosciuta la facoltà di ottenere il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo mediante l’applicazione delle regole di cui alla deliberazione 111 nella sua formulazione previgente all’adozione dei richiamati provvedimenti annullati (di seguito: disciplina alternativa). L’esercizio di tale facoltà, vincolante per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, doveva avvenire mediante presentazione di apposita istanza entro il 2 settembre 2016 (punto 2 della deliberazione 333/2016/R/eel).
3. Nei confronti dei soggetti che si fossero avvalsi della facoltà di cui sopra, l’Autorità ha altresì previsto di effettuare verifiche su un campione di 10 gruppi societari, finalizzate all’accertamento o meno della presenza di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento (punto 3 della deliberazione 333/2016/R/eel). Le verifiche si sarebbero limitate ad uno solo dei semestri inclusi nel periodo considerato, compreso tra luglio 2012 e settembre 2014, e, in caso di accertamento positivo, Terna avrebbe applicato a tutti gli utenti del dispacciamento del gruppo societario la disciplina standard nel semestre considerato (per gli altri semestri si sarebbe continuata ad applicare la disciplina alternativa - cfr. punto 4 della citata deliberazione).

4. Con lettera del 2 settembre 2016 (prot. Autorità 24317 del 5 settembre 2016) la società indicata nell'Allegato A al presente provvedimento (di seguito: la Società) ha presentato istanza per l'applicazione della disciplina alternativa per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, pure individuato nel citato Allegato A (di seguito: il Gruppo): tale gruppo è stato altresì oggetto delle verifiche di cui al precedente paragrafo.
5. Con lettera del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21383 del 20 giugno 2017), il responsabile delle verifiche ha comunicato alla Società l'esito delle stesse ai sensi ai sensi del punto 3, lettera c), della deliberazione 333/2016/R/eel. Le verifiche, in particolare, hanno riguardato il primo semestre 2013, periodo nel quale il sistema elettrico è incorso nei maggiori oneri a seguito dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio alla totalità degli utenti del dispacciamento oggetto delle predette verifiche (inclusivi degli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo e degli utenti del dispacciamento appartenenti agli altri raggruppamenti per gruppo societario oggetto delle verifiche).
6. In estrema sintesi, la comunicazione di cui al precedente paragrafo, cui si rinvia integralmente per maggiori dettagli, anche con riferimento alle modalità di calcolo utilizzate, evidenzia che gli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo hanno adottato condotte di programmazione non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento in diverse zone di mercato con riferimento sia a unità di consumo sia a unità di produzione, beneficiando da tali condotte di un significativo conguaglio positivo a seguito della sentenza 1532/2015.
7. In esito alla predetta comunicazione, la Società si è avvalsa della facoltà di presentare una memoria, inviata in data 21 luglio 2017 (prot. Autorità 24851 del 24 luglio 2017). In tale sede la Società ha illustrato le seguenti argomentazioni:
 - i) la deliberazione 333/2016/R/eel denota un intento chiaramente sanzionatorio nei confronti di quegli operatori che avrebbero maturato benefici ritenuti indebiti dalla reviviscenza della disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di cui alla deliberazione 111 nella sua formulazione antecedente l'adozione della deliberazione 342/2012/R/eel;
 - ii) diversi operatori operanti nella zona Nord avrebbero, invece, tratto un significativo vantaggio dalle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, operando volutamente con sbilanciamenti negativi in previsione di uno sbilanciamento aggregato zonale sostanzialmente positivo, e sarebbero, pertanto, stati penalizzati dall'abrogazione delle suddette deliberazioni in esito alla sentenza 1648/2014, come confermata dalla sentenza 1532/2015;
 - iii) non è quindi dimostrato il nesso fra condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento e conguagli positivi in esito alle sentenze citate al precedente numero;
 - iv) il prezzo di sbilanciamento è subito dai *trader* che non possono in alcun modo influenzarlo, a differenza degli utenti del dispacciamento titolari delle unità di

- produzione abilitate; l’Autorità sembra, tuttavia, ignorare tale fatto nei propri provvedimenti;
- v) lo sbilanciamento può tradursi anche in un beneficio per il sistema e non necessariamente in un danno;
 - vi) non è previsto un divieto di sbilanciamenti volontari nella deliberazione 111 nella sua formulazione vigente nel periodo oggetto di verifica; invero esiste solamente una raccomandazione al rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza per la programmazione relative alle sole unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - vii) i criteri oggettivi in merito alla valutazione della conformità degli sbilanciamenti sono stati definiti solamente in modo postumo con la deliberazione 444/2016/R/eel e non possono, in alcun modo, essere applicati al periodo oggetto di verifica;
 - viii) non sono state tenute in considerazione le peculiarità relative alla tipologia di clientela (grandi utenti energivori) presenti nel portafoglio di diversi utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo; in particolare la soglia standard del 30% lato prelievo appare inadeguata a rappresentare le anomalie e la variabilità che caratterizzano detti utenti;
 - ix) uno degli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo nel semestre oggetto di verifica ha operato solamente in una zona e con soli clienti in bassa tensione soggetti alla disciplina del *load profiling*: per tali clienti non è stata effettuata alcuna programmazione;
 - x) lato immissione, la Società, nel periodo oggetto di verifica, aveva in portafoglio solamente unità di produzione alimentate da fonte solare fotovoltaica con sbilanciamenti in una zona in linea con la soglia di tolleranza prevista dall’Autorità per tale tipologia di impianti e in un’altra zona decisamente superiori a detta soglia, ma giustificati in ragione della ridotta dimensione del portafoglio (un solo impianto).
8. Durante la fase di analisi della sopraccitata memoria, sono state altresì acquisite dal responsabile delle verifiche alcune informazioni puntuali sulla composizione del portafoglio (lettera del 10 ottobre 2016, prot. Autorità 32918 del 10 ottobre 2016).
9. Prima di procedere giova evidenziare che le considerazioni sui presupposti della deliberazione 333/2016/R/eel e sulla sua natura sostanzialmente sanzionatoria adottate dalla Società (cfr. numero *i*) del paragrafo 7) esulano dagli scopi del presente provvedimento: sul tema non si ritiene, pertanto, opportuno addurre in questa sede alcuna ulteriore argomentazione, rinviando a quanto già riportato in merito nelle premesse della deliberazione 333/2016/R/eel stessa.
10. Non hanno altresì alcuna rilevanza anche le osservazioni in merito alla condotta di altri operatori nella zona Nord (cfr. numero *ii*) del paragrafo 7): la deliberazione 333/2016/R/eel ha, infatti, ridefinito per gli anni 2012, 2013 e 2014 una disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi (disciplina standard) ritenuta idonea a contrastare le anomalie in materia di sbilanciamenti che erano state riscontrate e corrette con le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, poi abrogate dalla giustizia amministrativa per vizi di natura non

sostanziale. In tale ottica, quindi, l’Autorità ritiene che la disciplina standard sia di per sè adeguata a disincentivare condotte non conformi e, come tale, non sia necessario analizzare nel dettaglio le strategie di programmazione degli operatori che hanno optato per tale disciplina. In aggiunta si evidenzia come con un meccanismo di tipo *single pricing*, quale quello in essere negli anni 2012, 2013, e 2014, il prezzo di sbilanciamento per una zona lunga (ossia con uno sbilanciamento aggregato zonale positivo) è calcolato sulla base delle offerte di energia accettate a scendere sul mercato di bilanciamento: tali offerte sono, in generale, presentate a prezzi inferiori a quelli di mercato, da cui la convenienza per gli utenti del dispacciamento ad assumere, come sostiene la Società, una posizione corta di mercato (ossia a sbilanciare negativamente) in modo da poter acquisire energia a prezzi convenienti. L’adozione della deliberazione 342/2012/R/eel, escludendo dal computo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per regolazione secondaria, ha comportato un incremento del prezzo medio a scendere, ossia ha comportato un danno per quegli operatori che avevano sbilanciato negativamente confidando in un segno dello sbilanciamento aggregato zonale positivo nella zona Nord. Per quanto riguarda, invece, le altre due deliberazioni oggetto di abrogazione, la deliberazione 239/2013/R/eel ha effetti non facilmente valutabili a priori, tuttavia essa è applicata solamente per il mese di giugno 2013, mentre la deliberazione 285/2013/R/eel non ha avuto impatto sul calcolo dei prezzi di sbilanciamento e del segno dello sbilanciamento aggregato zonale per la macrozona Nord. Quanto sopra riportato appare, quindi, idoneo a confutare la tesi sostenuta dalla Società sulla convenienza a sbilanciare negativamente nella zona Nord.

VALUTAZIONI:

11. Rispetto agli elementi di fatto emersi nell’ambito delle verifiche, oggetto della comunicazione richiamata al precedente paragrafo 5, e non contestati dalla Società, occorre valutare se e in che modo la programmazione compiuta dagli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo sia non conforme alle finalità del servizio di dispacciamento.
12. Tali valutazioni, esposte nella successiva sezione C, richiedono che sia preliminarmente richiamato il contesto normativo nel quale si iscrive la vicenda, che sarà tratteggiato nella sezione A, nonché che siano definiti i criteri di valutazione, che saranno illustrati nella sezione B.

A. *Contesto normativo*

13. La condotta tenuta dalla Società deve essere valutata, innanzi tutto, alla luce della disciplina del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica, il cui assetto è definito dall’Autorità con la deliberazione 111. Le disposizioni contenute in tale provvedimento sono recepite e implementate da Terna nell’ambito del proprio Codice di rete (che è sottoposto ad approvazione dell’Autorità). Il Codice

di rete regola condizioni generali di contratto relative all'erogazione del servizio di dispacciamento (anche per il tramite di un apposito contratto tipo, contenuto nell'Allegato A26 del suddetto Codice). In tale modo, pertanto, la regolazione dell'Autorità definisce e integra il contenuto dei singoli contratti di dispacciamento (in immissione e in prelievo) conclusi tra Terna e i suoi utenti.

14. In termini generali, occorre ricordare che, mediante il servizio di dispacciamento, Terna garantisce agli utenti l'accesso e l'uso del sistema elettrico nazionale per la contestuale e continuativa esecuzione fisica in condizioni di sicurezza dei contratti di compravendita di cui questi ultimi sono controparte (articolo 3, comma 1, lett.(d), e articolo 4 della deliberazione 111).
15. Un elemento essenziale ai fini della sicurezza del sistema è il costante mantenimento dell'equilibrio, istante per istante, tra l'energia complessivamente immessa e quella prelevata (bilanciamento). La quantità di energia immessa da parte di ciascun impianto viene determinata da ciascun utente sulla base delle transazioni che avvengono sui mercati, nonché della disponibilità delle fonti primarie per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e/o di eventuali avarie che possono occorrere in tempo reale e/o di eventuali indisponibilità di elementi della rete che possono limitare l'energia che l'impianto può immettere in un determinato periodo di tempo. L'esatta quantità di energia effettivamente prelevata dipende, invece, dall'effettivo impiego che il cliente finale fa del proprio impianto di consumo.
16. Compito di Terna è compensare immissioni e prelievi effettivi su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il bilanciamento del sistema come visto dalla propria rete. In particolare per tale scopo, non disponendo – in conseguenza della segregazione delle attività di rete e dispacciamento da quelle di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, Terna necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento sotto almeno due profili:
 - i) da un lato, al fine di porre rimedio agli sbilanci causati dalle deviazioni rispetto ai programmi *vincolanti* (in immissione e/o prelievo) che si formano in esito ai mercati dell'energia, essa si serve del contributo degli utenti che dispongono di particolari unità di produzione (c.d. unità abilitate); tali utenti partecipano con le proprie unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD – articoli 60 e 61 della deliberazione 111), dove Terna può concludere contratti in forza dei quali ordinare la variazione dell'energia immessa (e prelevata per le unità di produzione e pompaggio) sia in fase di programmazione, sia in tempo reale;
 - ii) dall'altro lato, al fine di ridurre per quanto possibile l'attivazione di risorse di bilanciamento da parte delle unità abilitate, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi quindi anche i titolari delle unità *non* abilitate (di produzione e di consumo), sono tenuti a rispettare i sopra citati programmi *vincolanti*, in immissione e/o prelievo, che si formano in esito ai mercati dell'energia (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111).

17. Il presente provvedimento riguarda condotte afferenti agli aspetti di cui al precedente paragrafo 16, numero *ii*). A tal proposito giova ricordare che, a livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da/a Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111). Tale energia è inoltre valorizzata a un prezzo (definito in coerenza con quanto previsto agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111) che dovrebbe essere, da un lato, idoneo a ribaltare sull'utente sbilanciato i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema tramite l'attivazione delle unità abilitate e, dall'altro, atto a incentivare l'utente del dispacciamento ad una programmazione coerente con le finalità del servizio di dispacciamento. Analoghe considerazioni valgono anche per l'energia immessa/prelevata in difetto.
18. Negli anni 2012, 2013 e 2014, oggetto delle disposizioni di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, alcune anomalie presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento hanno consentito agli utenti del dispacciamento di trarre profitti mediante una programmazione delle quantità in prelievo/immissione delle unità di consumo/produzione a livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili (c.d. sbilanciamenti volontari). Tali comportamenti, come più volte chiarito dall'Autorità, si pongono in contrasto con la finalità del servizio di dispacciamento e della disciplina dei relativi corrispettivi.
19. Infatti, come emerge dal paragrafo 16, numero *ii*), una efficace attività di programmazione degli utenti del dispacciamento rientra nelle finalità del servizio di dispacciamento in quanto fondamentale per garantire la contestuale esecuzione fisica dei contratti di fornitura in condizioni di sicurezza. Per questo motivo, l'attività di programmazione non può essere compiuta con la finalità di ricavare vantaggio da anomalie insite nella regolazione dei prezzi di sbilanciamento (anomalie che, come detto, si sono effettivamente riscontrate negli anni 2012, 2013 e 2014 e che hanno comportato una valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi non coerente con le finalità di incentivare una corretta programmazione da parte degli utenti del dispacciamento).
20. I cosiddetti sbilanciamenti volontari risultano, pertanto, incoerenti con le predette finalità. Infatti, come anche chiarito dallo stesso giudice amministrativo nelle sentenze citate al paragrafo 1, il divieto di sbilanciamenti volontari costituisce un principio generale immanente del sistema e già operante nel periodo considerato (ossia anche prima della sua esplicitazione con la deliberazione 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel, mediante la quale l'Autorità ha reso sanzionabile la violazione di un tale principio). In particolare, esso era contenuto nei commi 14.1 e 14.3 della deliberazione 111 (nella versione all'epoca vigente), i quali definivano l'esatto adempimento del contratto di dispacciamento tra Terna S.p.a. e il singolo utente, ascrivendo a quest'ultimo il diritto e "l'impegno vincolante" di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica

corrispondente al programma vincolante modificato di immissione/prelievo relativo al medesimo punto.

21. In tale prospettiva, pertanto, gli operatori erano comunque tenuti (in base ai loro contratti di dispacciamento e in particolare al comma 4.3 del contratto di dispacciamento in prelievo e al comma 4.4 del contratto di dispacciamento in immissione, che traducono in condizioni contrattuali quanto previsto dalla deliberazione 111) ad adottare comportamenti conformi alle finalità del servizio di dispacciamento secondo la normativa all'epoca vigente.
22. Quanto sopra riportato è idoneo a confutare le considerazioni sull'assenza del divieto di sbilanciamenti volontari adottate dalla Società (cfr. numero *vi*) del paragrafo 7).

B. Criteri di accertamento

23. Alla luce del quadro normativo tratteggiato nella sezione A, condotte non conformi al servizio di dispacciamento in sede di programmazione si realizzano allorché l'utente abbia compiuto una programmazione, in immissione e/o prelievo, per livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili, in quanto una tale programmazione comporta potenziali e continuativi oneri a carico del sistema legati all'attivazione di risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento che, altrimenti, non sarebbero state attivate (o sarebbero state attivate diversamente).
24. Non ogni sbilanciamento, pertanto, integra la predetta condotta, ma solo quelli che sono caratterizzati da livelli quantitativi e di reiterazione nel tempo, incompatibili con quella diligenza specifica che viene richiesta all'operatore professionale nell'adempiere ai propri obblighi di rispettare i programmi vincolanti (in immissione e/o prelievo) e, quindi, di programmare correttamente le proprie immissioni e/o i propri prelievi.
25. Tale diligenza, in particolare, integra e definisce l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'utente del dispacciamento nei confronti di Terna ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile. Come noto, si tratta di una clausola generale che trova il suo parametro di misurazione concreta nel livello medio delle pratiche consolidate nel tempo tra gli operatori professionali del settore.
26. Pertanto, una programmazione non conforme alle finalità del dispacciamento potrà rinvenirsi in tutti quei casi in cui l'utente è incorso in sbilanciamenti che, nel periodo di osservazione, risultano di dimensioni eccedenti quel livello medio di prestazione che, attualmente, nella prassi degli operatori, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre la quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.
27. A tal proposito la Società osserva come non sia dimostrato in alcuno modo il nesso esistente fra l'incremento del corrispettivo *uplift* e l'ammontare degli sbilanciamenti effettivi (cfr numero *iii*) del paragrafo 7). Come evidenziato nella sezione A1 della deliberazione 559/2017/E/eel, cui si rimanda per i particolari, il valore del corrispettivo *uplift* dipende da numerosi fattori, fra i quali rilevano

anche i volumi di sbilanciamento effettivo. In generale la presenza di sbilanciamenti è fisiologica nell'ambito delle attività di programmazione svolte dagli utenti del dispacciamento: di conseguenza un loro contributo al corrispettivo *uplift* deve essere necessariamente tenuto in considerazione e non può essere addebitato agli utenti del dispacciamento. Il contesto, tuttavia, cambia significativamente nel momento in cui gli sbilanciamenti eccedono la loro dimensione fisiologica: in tale caso gli effetti per il sistema risultano dannosi, in quanto Terna da un lato è chiamata a rivedere significativamente il dispacciamento delle unità di produzione abilitate (in quanto quello emerso in esito ai mercati dell'energia è distorto dalle strategie di programmazione non conformi adottate dagli utenti del dispacciamento) e dall'altro potrebbe incorrere in oneri significativi, soprattutto in un contesto in cui i segnali di prezzo forniti dai corrispettivi di sbilanciamento effettivo non sono coerenti con l'effettivo stato del sistema e, invece di avere una connotazione incentivante al bilanciamento (in linea con quanto riportato all'articolo 37, comma 6, lettera b) della direttiva 2009/72/CE e quindi portatrici di un potenziale vantaggio per il sistema) favoriscono arbitraggi a danno per il sistema. Il fatto che gli sbilanciamenti non costituiscano a priori un danno per il sistema (cfr. numero v) del paragrafo 7) non esclude che i medesimi possano in effetti aver causato significativi oneri per il sistema nel periodo in esame dove erano presenti segnali di prezzo che, come già detto sopra, favorivano arbitraggi non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento.

28. Per quanto attiene, invece, il valore dei prezzi di sbilanciamento, osserva correttamente la Società che detti prezzi non possono essere direttamente influenzati dagli utenti del dispacciamento titolari di unità non abilitate (cfr. numero iv) del paragrafo 7): essi, infatti, dipendono dalle offerte accettate da Terna su MSD come presentate dagli utenti del dispacciamento titolari delle unità abilitate. Anche questo aspetto è stato trattato ampiamente nella sezione A1 della deliberazione 559/2017/E/eel cui si rinvia per i dettagli.
29. L'esperienza maturata dall'Autorità nell'osservazione e nelle analisi sugli esiti del monitoraggio delle programmazioni da parte di utenti del dispacciamento in prelievo e in immissione, consente di individuare soglie di tolleranza diversificate a seconda che si tratti di unità di consumo, ovvero unità di produzione e, all'interno di queste ultime, in ragione della tipologia di fonte utilizzate (ciascuna delle quali presenta specificità che diversamente incidono sull'attività di programmazione).
30. Più in dettaglio si considera non conforme una condotta di programmazione caratterizzata da sbilanciamenti superiori:
 - i) al 30% per le unità di consumo;
 - ii) all'80% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica;
 - iii) al 50% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica;
 - iv) al 30% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idroelettrica ad acqua fluente;

- v) al 30% per le unità di produzione non rilevanti programmabili;
- vi) ad un valore dipendente dalle fonti primarie incluse nel portafoglio di ciascun utente del dispacciamento per le unità di produzione non rilevanti non programmabili.
31. Come detto, i suddetti valori delle soglie sono stati scelti proprio in quanto rappresentativi del livello di prestazione media mostrato dagli operatori del settore nell'ambito di un attento e prolungato monitoraggio da parte dell'Autorità. Tali soglie codificano appunto la prassi media degli operatori del settore con la quale valutare la diligenza e la buona fede alla base delle relazioni contrattuali ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile: non si è, quindi, in presenza di soglie calcolate con valenza retroattiva, come sembrerebbe sostenere la Società (cfr. numero *vii*) del paragrafo 7), né trattasi di informazioni non note agli operatori dal momento che sono dedotte dal monitoraggio della condotta media tenuta dagli stessi.
 32. Hanno, invece, rilevanza le osservazioni sulla peculiarità dei clienti finali presenti nel portafoglio degli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo (cfr. numero *viii*) del paragrafo 7): in particolare si è tenuto conto di quanto esposto dalla Società incrementando le soglie di tolleranza per le unità di consumo tramite un'analisi di tipo statistico per i cui dettagli si rinvia all'Allegato B al presente provvedimento. Analoghe considerazioni valgono anche per le peculiarità segnalate lato immissione (cfr. numero *x*) del paragrafo 7) per le quali l'Autorità ha previsto proprio la personalizzazione della soglia in funzione della composizione delle fonti che caratterizzano il portafoglio di ciascun utente del dispacciamento. Anche in questo caso per i dettagli si rinvia all'Allegato B al presente provvedimento.
 33. L'assenza di programmazione per i clienti in bassa tensione segnalata dalla Società con riferimento ad uno degli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo (cfr. numero *ix*) del paragrafo 7) non può, invece, essere tenuta in considerazione: anzi in quelle condizioni l'utente del dispacciamento sarebbe stato chiamato a prevedere il prelievo residuo di area del quale si vedeva attribuita una quota definita *ex-ante* sulla base della disciplina del *load profiling* citata dalla Società stessa.
 34. La differenziazione delle soglie di cui al paragrafo 30 rende necessario procedere all'accertamento della conformità delle condotte alle finalità del servizio di dispacciamento, separatamente per le unità di consumo e per ciascuna tipologia di unità di produzione. In particolare l'analisi è condotta per ciascuna zona, al fine di riflettere la specificità zonale con cui gli utenti del dispacciamento sono chiamati a programmare sui mercati dell'energia.
 35. Conseguentemente, a ciascun utente del dispacciamento sarà associato un insieme di valutazioni, ognuna delle quali riferita ad una specifica zona di mercato e ad una specifica tipologia di unità non abilitata.
 36. In tale prospettiva, peraltro, si potrebbe presentare, almeno in linea teorica, l'ipotesi in cui un utente del dispacciamento:

- i) sia incorso in sbilanciamenti frutto di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento solamente in alcune zone di mercato o con riferimento ad una specifica tipologia di unità;
 - ii) da tali sbilanciamenti l'utente abbia tratto un vantaggio economico limitato rispetto all'ammontare complessivo delle partite di conguaglio maturate in esito alla sentenza 1532/2015;
37. In tali casi, l'Autorità ritiene che l'applicazione della disciplina standard, anche se con riferimento a un solo semestre considerato, potrebbe risultare sproporzionata rispetto al vantaggio, appunto non significativo, concretamente conseguito dall'impresa con la sua condotta non conforme.
38. Per questo motivo, la condotta dell'utente del dispacciamento irrispettosa delle soglie riportate al precedente paragrafo 30 è stata ritenuta rilevante ai fini delle verifiche di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, solo qualora alle unità con programmazione non conforme (quindi con sbilanciamenti superiori alla specifica soglia di tolleranza) sia associato, nel semestre considerato, almeno il 50% delle partite economiche di conguaglio maturate dall'utente del dispacciamento in esito alla sentenza 1532/2015.
39. Quanto sopra rappresenta un elemento di novità rispetto a quanto illustrato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 5: in particolare, in quella sede, il criterio della rilevanza delle partite economiche era stato calcolato in modo separato per immissioni e prelievi, partendo dal presupposto che tali attività sono gestite da due contratti di dispacciamento distinti; con il presente provvedimento l'Autorità intende, invece, assumere una posizione più tutelante nei confronti dell'utente del dispacciamento, accertandone la rilevanza della condotta ai fini dell'applicazione o meno della disciplina standard, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 333/2016/R/eel, in funzione della posizione complessiva dello stesso, calcolata tenendo conto contemporaneamente sia delle partite economiche maturate lato immissione sia di quelle maturate lato prelievo.

C. *Esito delle valutazioni*

40. Nel contesto descritto alle precedenti sezioni A e B, le evidenze emerse nell'ambito dell'istruttoria mostrano che:
- i) l'unico utente del dispacciamento appartenente al gruppo attivo nel periodo in esame sia lato prelievo sia lato immissione (coincidente con la capogruppo) ha posto in essere, in diverse zone di mercato e con riferimento a diverse tipologie di unità di produzione inserite nel proprio portafoglio, un'attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile a ciascuna tipologia;
 - ii) tale utente del dispacciamento ha beneficiato in esito alla sentenza 1532/2015 di partite di conguaglio associate, per oltre il 50% del totale, alle zone di mercato e alle tipologia di unità di produzione caratterizzate da tale attività di programmazione non conforme;

- iii) un altro utente del dispacciamento appartenente al gruppo ha posto in essere, lato prelievo, nelle zone di mercato in cui ha operato un'attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile alle unità di consumo;
41. Per un maggior dettaglio, si rinvia alla comunicazione del responsabile delle verifiche di cui al precedente paragrafo 5 e a quanto riportato nell'Allegato B al presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario applicare a tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al Gruppo la disciplina standard relativamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013, stante l'esito delle verifiche condotte dal responsabile del procedimento;
- in ragione della delicatezza dei temi trattati, sia opportuno non prevedere la pubblicazione dell'Allegato A e dell'Allegato B al presente provvedimento, recanti rispettivamente l'indicazione del gruppo societario destinatario del presente provvedimento e alcuni elementi di dettaglio sui criteri e l'esito delle verifiche;
- sia necessario ridefinire le modalità e le tempistiche di liquidazione delle partite economiche sottese ai conguagli, tenendo conto che la decisione dell'Autorità in merito è stata adottata successivamente rispetto a quanto inizialmente preventivato con la deliberazione 420/2017/R/eel per consentire l'elaborazione delle informazioni inviate dagli utenti

DELIBERA

1. di applicare agli utenti del dispacciamento appartenenti al gruppo societario identificato nell'Allegato A la disciplina standard di cui al punto 1 della deliberazione 333/2016/R/eel limitatamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013;
2. di prevedere che la regolazione delle partite economiche emergenti dall'applicazione del punto 1 avvenga secondo le seguenti modalità:
 - i) Terna comunica agli utenti del dispacciamento le partite economiche sottese ai conguagli entro il 15 dicembre 2017;
 - ii) per le partite economiche a debito gli utenti del dispacciamento possono procedere al pagamento verso Terna:
 - a) in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 28 dicembre 2017;
 - b) in tre rate con valuta beneficiario rispettivamente entro il 28 dicembre 2017, entro il 27 febbraio 2018 e entro il 27 aprile 2018; la richiesta di rateizzazione deve essere inviata a Terna entro il 27 dicembre 2017;

- iii) per le partite economiche a credito Terna procede al pagamento verso gli utenti del dispacciamento in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 31 dicembre 2017;
- 3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, al Gruppo e a Terna;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione dell'Allegato A e dell'Allegato B.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni